



Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Piazza Enrico Risi, 1 03049 Sant'Elia Fiumerapido
Provincia di Frosinone

Centralino Tel. 0776-35.18.01 Fax. 0776-35.00.20

E-mail: info@comune.santeliafiumerapido.fr.it

Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it

C.F. 81002190601 - P.I. 00360930606

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Servizio Tributi

finanza@comune.santeliafiumerapido.fr.it – finanza@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it
tributi@comune.santeliafiumerapido.fr.it

paghe@comune.santeliafiumerapido.fr.it – ragioneria@comune.santeliafiumerapido.fr.it

0776 351834 – 0776 351848 – 0776 351853 – 0776 351839

AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

CITTADINI AIRE

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la **Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis** il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta.

Pertanto, per l'anno 2014, ai comuni non è consentito assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero.

Pertanto l'art. 9, comma 8 del Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale di Sant'Elia Fiumerapido con delibera n. 15 del 29/06/2012 il quale prevede " l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche per: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato....." non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell'IMU sulle abitazioni possedute nel territorio comunale come seconde abitazioni.

I residenti all'estero, dunque, sono tenuti al pagamento dell'IMU e della TASI per l'abitazione posseduta sul territorio comunale nel modo che segue:

IMU: applicando l'aliquota stabilita per "altri fabbricati ed aree edificabili" pari **all'8,6 per mille**

TASI: applicando l'aliquota per "altri fabbricati" pari **all'1,40 per mille.**

Si informa, altresì, che a partire **dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale** una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.